

Dott. BERNARDO BORRI
NOTAIO
PARMA - VIA COLLEGIO MARIA LUIGIA N. 3 - TEL. 0521237640

REPERTORIO N. 26317

RACCOLTA N. 5625

**"A.VO.PRO.R.I.T. - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROMO-
ZIONE RICERCA SUI TUMORI"**

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno diciannove settembre duemilasei,

in Parma, in Frazione Corcagnano, in Via Donatori di Sangue n. 4,

presso la sede dell'A.V.I.S. di Corcagnano,

io sottoscritto Dottor **BERNARDO BORRI**, Notaio alla residenza di

Langhirano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Parma,

a richiesta del Signor:

- **FOGGI ENRICO**, nato a Legnano (MI) il 29 gennaio 1947 e resi-
dente a Parma (PR), Via Collegio Maria Luigia n. 3 (Codice Fiscale:
FGG NRC 47A29 E514U);

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della

**"A.VO.PRO.R.I.T. - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROMO-
ZIONE RICERCA SUI TUMORI"**, con sede in Parma (PR) Via

Gramsci n. 14, Codice Fiscale: 92006840349, iscritta al Registro

Regionale del Volontariato con decreto del Presidente della Giunta

Regionale n. 297 in data 11 marzo 1993;

sono intervenuto all'assemblea straordinaria dei soci della predetta

società, riunita in seconda convocazione in questo giorno e luogo,

alle ore 21.00, per redigerne il verbale relativo alla trattazione degli

argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO.

che è il seguente:


- Approvazione nuovo testo Statuto dell'associazione;
- Approvazione nuovo testo Regolamento Interno;
- Varie ed eventuali.

Essendo le ore 21.15, il predetto Signor FOGGI ENRICO della cui identità personale sono certo, e che rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale e conferma a me Notaio l'incarico di fungere da segretario.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e di legge;
- che all'assemblea sono presenti n. 88 (ottantotto) associati;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti i Signori ABBATI MILENA, AGOSTINI ZACCOMER EMILIA, ARALDI GIACOMO, CALESTANI ANNA MARIA, CALMI MIRELLA, CAMPAGNOLI PINUCCIA, CANOSSINI ADA, FERRARI ALDO, CORUZZI RETO, DELMONTE IVANA, DODI ANNUNZIO, FOGGI ENRICO, GALLANI MIRELLA, GHEBLO FRANCO, GRECI MARIA, IATTONI ROBERTO, MACCHI GABRIELLA, MORA CARLO, RIVA ALDINO, SILVA MARIUCCIA, TANZI RENATO, TEBALDI GIANFRANCO e ROBUSCHI PAOLO;
- che la presente assemblea deve pertanto ritenersi regolarmente costituita e può quindi validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto degli argo-



menti posti all'ordine del giorno, illustra agli intervenuti (con la collaborazione del Signor RETO CORUZZI) i motivi per cui si rende opportuno procedere alla modifica dello Statuto sociale, e ciò al fine sia di adeguarlo alla recente normativa nazionale e regionale sulle "Associazioni di volontariato", sia di migliorare il funzionamento concreto degli organi associativi.

In particolare egli fa presente che le principali modifiche proposte allo statuto sono le seguenti.

A) MODIFICHE OBBLIGATORIE IMPOSTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE SULLE "ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO":

ART. 2 - Aggiunta la prevalenza delle prestazioni dei soci (rispetto ai non soci) e gratuità di tali prestazioni;

ART. 4 - Aggiunto l'obbligo di utilizzare gli utili per finalità istituzionali e divieto di distribuzione utili;

ART. 6 - Parità di diritti e doveri fra tutti i soci;

ART. 8 - Divieto di restituzione quote associative ai soci uscenti;

ART. 10 - Parità di diritti di elettorato passivo e gratuità delle cariche associative;

ART. 55 - Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo di liquidazione a fini di utilità sociali.

B) ALTRE MODIFICHE:

ART. 1 - Indicazione soltanto del Comune della sede;

ART. 3 - Durata a tempo indeterminato;

- Organizzazione territoriale basata sulle Sezioni di Zona e sull'As-

semblea generale dei delegati;

- Snellimento delle formalità di convocazione dell'Assemblea generale dei delegati e del Consiglio Direttivo;

- Comitato Esecutivo da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

I Signori ARALDI e TEBALDI lamentano il fatto di avere avuto poco tempo a disposizione per valutare con calma il testo definitivo dello Statuto (a tale considerazione si associa anche la Signora ZACCOMER ERICA).

Il Signor DODI auspica che vengano conservati gli ideali nobili dell'associazione, e ritiene che il nuovo Statuto possa permettere di mantenere inalterati nel tempo tali ideali.


Dopo breve discussione, l'Assemblea, a maggioranza (con nove contrari e un astenuto),

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo testo di Statuto sociale, composto di n° 58 articoli, aggiornato a seguito delle modificazioni di cui sopra e conforme alla normativa nazionale e regionale sulle "Associazioni di volontariato"; testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che il nuovo Regolamento Interno verrà predisposto in futuro dal Consiglio Direttivo per poi essere, a norma del nuovo Statuto, sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la paro-



la sul terzo punto all'ordine del giorno ("Varie ed eventuali), l'assemblea viene chiusa alle ore 22,45.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 legge 11 agosto 1991, n. 266, trattandosi di associazione di volontariato.

E richiesto io Notaio ricevo questo atto, che, scritto a macchina con inchiostro regolamentare da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano sulle prime cinque pagine dei due fogli di cui consta, viene sottoscritto dal richiedente e da me Notaio, dopo che dello stesso, ma non dell'allegato Statuto, avendo il richiedente dichiarato di rinunciarvi, ho dato lettura al richiedente medesimo, che, da me interrogato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità.

F.ti: Foggi Enrico - Bernardo Borri, Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 26317 DI REP. E AL N. 5.625 DI RACC.

"A.VO.PRO.RI.T. - Associazione Volontaria di Promozione della Ricerca sui Tumori"

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA

Art. 1 E' costituita, con sede in Parma, un'associazione di volontariato denominata "A.VO.PRO.RI.T. - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROMOZIONE DELLA RICERCA SUI TUMORI" (ovvero, in forma abbreviata, "A.VO.PRO.RI.T.").

Art. 2 L'Associazione ha lo scopo, esclusa qualsiasi finalità di lucro, di:

a) sensibilizzare i cittadini e gli enti pubblici e privati al grave problema della diffusione dei tumori e diffondere le conoscenze delle attività di studio e di ricerca su dette malattie che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale;

b) effettuare assistenza diretta ai malati terminali di tumore; promuovere, sia con i propri volontari che in collaborazione con altre Istituzioni, la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e l'assistenza anche domiciliare;

c) promuovere la raccolta di fondi necessari per lo sviluppo delle ricerche che si svolgono principalmente nell'ambito delle strutture universitarie ed ospedaliere di Parma e provincia; collaborare al finanziamento dei programmi di ricerca che si dimostrino degni di essere incoraggiati; promuovere sottoscrizioni per casi specifici a favore di persone od Enti bisognosi, riservandosi la scelta dello strumento

d'intervento opportuno.

Essa fonda la sua attività istituzionale sui principi della uguaglianza e della partecipazione; è apartitica, apolitica e con fini prettamente umanitari.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei delegati. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Ogni iniziativa che l'A.V.O.PRO.RI.T. delibera deve tendere al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 3 L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni;

d) da giacenze di contanti in cassa o da eventuale saldo attivo dei CC. bancari e postali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi degli associati;

b) dagli utili derivanti da manifestazioni o da partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata non prevista ai punti a) e b).

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 5 L'esercizio sociale viene chiuso il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei delegati.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti l'assemblea per poter essere consultati da ogni associato.

SOCI

Art. 6 L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Sono soci fondatori dell'associazione coloro che risultano dall'atto costitutivo redatto il 18 luglio 1981 dal Notaio Carlo Bellini con atto rep. 18434.

Art. 7 Possono essere soci soltanto le persone che hanno la maggiore età.

La qualità di socio non è cedibile.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, che sarà suddiviso in base alle Sezioni di Zona esistenti.

Tutti i soci, indipendentemente dalla Sezione di Zona di appartenenza, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Tutti i soci sono obbligati:

1) ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

3) a versare la quota associativa annuale;

4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;

2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, come oltre specificato;

3) ad accedere alle cariche associative;

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia, previa presentazione di domanda scritta motivata e pagamento delle relative spese.

E' vietato a chiunque fare uso in forma diretta od indiretta del nome, dei servizi e delle strutture dell'Associazione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per

iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

I soci receduti, esclusi o decaduti (ovvero gli eredi del socio deceduto) non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle risoluzioni prese dai suoi organismi rappresentativi.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 L'Associazione "A.V.O.PRO.RI.T." è strutturata in:

- Assemblea Generale dei Delegati;
- Consiglio Direttivo;
- Comitato Esecutivo;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Proviviri.

A livello territoriale l'associazione viene strutturata in Sezioni di Zona, come oltre precisato.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI - SEZIONI DI ZONA

Art. 11 L'Assemblea Generale dei Delegati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria.

Art. 12 Per migliorare il funzionamento dell'assemblea generale e per permettere una migliore partecipazione alla vita associativa, l'associazione viene strutturata in Sezioni di Zona.

Ogni associato è necessariamente iscritto ad una singola Sezione di Zona; le Sezioni di Zona devono risultare dal libro soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ogni nuova Sezione di Zona deve essere approvata dal Consiglio Direttivo; per la creazione di una nuova Sezione di Zona occorre l'adesione di almeno 21 (ventuno) soci.

Nel caso in cui il numero dei soci appartenenti ad una singola Sezione di Zona diminuisca, per qualsiasi motivo, al di sotto del predetto numero minimo di 21 (ventuno), la Sezione di Zona risulta automaticamente sciolta ed i suoi membri dovranno iscriversi ad un'altra Sezione di Zona, salva la possibilità per la predetta Sezione di Zona di fondersi con un'altra Sezione di Zona raggiungendo così il predetto numero minimo di soci.

Art. 13 L'Assemblea ordinaria deve avere almeno cadenza annuale.

Art. 14 La convocazione delle Assemblee, oltre che dal Presidente, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo; la convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta anche da un decimo degli associati.

Art. 15 La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire con avviso scritto da inviare con ogni mezzo (lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica, messaggi Sms o simili, purché vi sia conferma della ricezione) alle singole Sezioni di Zona con un preavviso di almeno trenta giorni dalla data stabilita per la prima convocazione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 16 Presso ogni Sezione di Zona, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale dei delegati, si svolgerà l'assemblea separata di zona per la nomina dei soci delegati che parteciperanno alla futura assemblea generale dei delegati.

La convocazione dell'assemblea separata di zona deve avvenire tramite avviso (contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea separata di zona nonché gli argomenti da trattare nella futura assemblea generale dei delegati) spedito o recapitato a tutti gli associati appartenenti alla Sezione di Zona almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea separata di zona.

La predetta comunicazione può essere inviata ai soci tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica, messaggi Sms o simili, purché vi siano conferme di ricezione.

In alternativa, l'assemblea separata di zona può essere convocata mediante avviso affisso presso i locali almeno quindici giorni prima

di quello fissato per l'assemblea.

Ogni Sezione di Zona elegge tra i suoi associati tre delegati.

Le Sezioni di Zona che hanno più di quattrocento iscritti eleggono un ulteriore delegato per ogni quattrocento soci oltre ai primi quattrocento.

Risultano nominati delegati coloro che ricevono più voti nelle singole assemblee separate di zona, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

L'elezione dei delegati deve risultare da apposito verbale scritto, con l'indicazione altresì dei soci votanti.

Art. 17 All'assemblea generale partecipano i delegati eletti nelle singole assemblee separate di zona.

Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare anche tutti i soci dell'associazione, il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

Ogni delegato ha diritto ad un voto.

Art. 18 L'Assemblea generale dei delegati è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei delegati eletti (o eleggibili) dalle singole Sezioni di Zona ed in seconda convocazione (che potrà essere convocata trascorse ventiquattro ore dalla prima) qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Art. 19 L'Assemblea generale dei delegati delibera a maggioranza semplice dei voti dei delegati presenti e le decisioni sono inappellabili.

Per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello

statuto è invece necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati presenti e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di un numero di delegati che rappresentino almeno i tre quarti di tutti i soci.

Art. 20 L'Assemblea generale dei delegati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice-Presidente o dal socio delegato più anziano di tesseramento.

Funge da segretario dell'assemblea il segretario dell'Associazione, ovvero un socio delegato nominato dall'Assemblea, salvo che sia presente un notaio verbalizzante.

Il presidente dell'Assemblea verifica il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 21 Delle riunioni si redige un verbale firmato dal presidente, dal segretario e, se nel corso dell'assemblea si sono svolte votazioni, dagli scrutatori.

Art. 22 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per appello nominale o in forma scritta e segreta.

Art. 23 Le decisioni validamente adottate nel rispetto del presente statuto non possono essere variate se non su delibera di altra Assemblea generale dei delegati regolarmente costituita.

Art. 24 L'Assemblea generale dei delegati in sede ordinaria:

- nomina gli scrutatori in numero di tre, qualora occorra procedere a votazioni;

- discute ed approva la relazione morale e tecnico-finanziaria sulla

attività dell'anno sociale predisposta dal Consiglio Direttivo, nonché la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo predisposta dal Collegio dei Revisori dei conti;

- approva il rendiconto consuntivo del Consiglio Direttivo preventivamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

- discute e delibera sul bilancio preventivo;

- elegge con votazioni segreta i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri, secondo le modalità dei successivi articoli;

- discute e delibera su tutte le questione che il presidente od il Consiglio Direttivo ritengono opportuno proporre, nonché su quelle eventualmente presentate dai soci delegati.

Art. 25 L'Assemblea generale dei delegati in sede straordinaria:

- approva le modifiche dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno con una maggioranza di voti favorevoli pari ai due terzi dei delegati presenti;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti almeno i 3/4 (tre quarti) di tutti i soci;

- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e che non può essere inserito nell'ordine del giorno della successiva seduta ordinaria.

Art. 26 Il delegato nominato dalla Sezione di Zona non può a sua volta delegare altre persone a partecipare all'Assemblea Generale dei Delegati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 27 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di nove ad un massimo di cinquanta membri.

I componenti sono eletti dall'Assemblea generale dei delegati e devono essere scelti fra i soci medesimi.

In ogni caso ciascuna Sezione di Zona regolarmente costituita deve avere almeno un componente nel Consiglio Direttivo.

Art. 28 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 29 Ogni carica sociale deve essere accettata e tale accettazione deve risultare dal verbale della prima riunione del consiglio.

Art. 30 In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il consiglio, alla prima riunione, provvede alla sostituzione chiamando a fare parte dello stesso il primo dei non eletti della medesima Sezione di Zona

Art. 31 Non potrà essere sostituita più della metà dei componenti il Consiglio Direttivo; nel caso ciò si dovesse verificare si provvederà a riunire l'assemblea generale dei delegati per procedere a nuove elezioni.

Art. 32 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni del consiglio direttivo decadrà dall'incarico e sarà sostituito come previsto dall'art. 30.

Art. 33 Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione ed ha la disponibilità dei fondi raccolti dalla stessa.

Art. 34 Il Consiglio Direttivo:

l) predispone eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei delegati.

Il Consiglio Direttivo, anche su proposta del Presidente o del Comitato esecutivo, può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo ovvero ad uno o più dei suoi membri, stabilendone le attribuzioni e le funzioni.

Art. 35 Al Consiglio Direttivo è attribuita la facoltà di assumere e licenziare, in conformità alla vigente legislazione, personale dipendente e di stipulare convenzioni con collaboratori esterni per il proseguimento degli scopi statutari, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e a qualificare e a specializzare l'attività svolta.


Art. 36 Le delibere del Consiglio vengono assunte con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, salvo che la delicatezza dell'argomento posto in votazione non sia tale da giustificare il voto segreto, oppure nel caso questo sia richiesto dal presidente o dalla maggioranza del consiglio.

In caso di voto segreto il Consiglio nomina tre scrutatori.

Art. 37 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al semestre ogni qualvolta il presidente, oppure un terzo dei consiglieri, lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le delibere sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art. 38 Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza che deve indicare il luogo, la data e l'ora nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eventuali informative riguardanti gli argomenti all'ordine del giorno.

La predetta comunicazione può essere inviata ai Consiglieri anche tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica, messaggi sms o simili, purchè vi siano conferme di ricezione.

In casi di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato a mezzo telegramma inviato due giorni prima della riunione.

Art. 39 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente.

Nel caso siano assenti sia il Presidente che il vice-presidente, il Consiglio Direttivo viene presieduto dal consigliere più anziano di appartenenza all'associazione A.V.O.PRO.RI.T.

Dalla riunione del Consiglio viene redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente del Consiglio stesso, nonché dal segretario.

IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 40 Il Comitato Esecutivo è composto da cinque a sette membri e precisamente:

- il Presidente;

- il Vice-Presidente;

- da tre a cinque consiglieri (dei quali uno ricopre la carica di econo-
mo-cassiere) eletti dal Consiglio Direttivo.

Art. 41 Il Comitato Esecutivo ha il compito di coordinare le attività

- a) nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente; questi saranno di diritto anche il Presidente e il Vice-Presidente del Comitato Esecutivo;
- b) nomina al suo interno da tre a cinque consiglieri che, assieme al Presidente ed al Vice-Presidente, costituiranno il Comitato Esecutivo;
- c) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità statutarie e secondo le direttive dell'Assemblea generale dei delegati assumendo tutte le iniziative inerenti;
- d) decide sugli investimenti;
- e) stabilisce le quote associative annue;
- f) procede alla verifica periodica dei soci appartenenti alle singole Sezioni di Zona, nonché del numero delle Sezioni di Zona medesime, tenendo aggiornato il Libro Soci;
- g) delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad enti o istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'A.VO.PRO.RI.T. stessa designandone i rappresentanti da scegliere anche all'esterno del Consiglio;
- h) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei delegati, unitamente alla relazione morale e tecnico-finanziaria sull'attività dell'anno sociale;
- i) svolge attività generale di promozione e di incentivazione;
- j) nomina commissioni consultive o di studio che possono essere composte da soci e da non soci;
- k) dirige in generale l'attività di tutta l'associazione;

dell'associazione e di provvedere all'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, nonché di esercitare direttamente le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio Direttivo medesimo.

IL PRESIDENTE

Art. 42 Il Presidente viene eletto a votazione segreta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta (metà più uno dei presenti); la sua elezione deve avvenire prima di quella del Vice-Presidente e dei membri del Comitato Esecutivo.

Art. 43 Il Presidente rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed eventualmente in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci e dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea generale dei delegati, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Presidente può convocare l'Assemblea generale dei delegati, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo.

Nel caso di inadempimento del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Vice-Presidente.

Art. 44 Il Vice-Presidente viene eletto a votazione segreta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti e la sua votazione deve avvenire subito dopo quella del Presidente e prima dei consiglieri che comporranno il Comitato Esecutivo.

Il Vice-Presidente assiste il Presidente nella esecuzione delle sue funzioni e ne assume tutte le funzioni ed i poteri in caso di sua as-

senza o impedimento.

Art. 45 L'economista-cassiere provvede alle funzioni amministrative della associazione con particolare riguardo all'aspetto finanziario.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 46 I revisori dei conti vengono nominati a scrutinio segreto dalla Assemblea Generale dei delegati in sede ordinaria ed in numero di tre. Essi devono essere scelti fra i soci della Associazione.

Art. 47 Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, apponendo il visto sul bilancio consuntivo prima dell'approvazione.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei Delegati, ai quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Sono fatte salve comunque le norme di legge tempo per tempo in vigore.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 48 L'assemblea generale dei delegati in sede ordinaria nomina, a scrutinio segreto, ogni tre anni, un collegio dei probiviri formato da tre membri fra persone di comprovate doti morali e di capacità professionali. -

Art. 49 Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e la Associazione o i suoi organi saranno rinviate a detti Probiviri per iscritto e corredate da idonei mezzi di prova.

Avanti al Collegio dei Probiviri le parti devono comparire personal-

mente.

Art. 50 I probiviri nell'esercizio delle proprie funzioni decisionali non sono legati a particolari formalità; essi però devono sempre:

- a) realizzare il più ampio contraddittorio;
- b) esperire un tentativo di composizione amichevole;
- c) comunicare per iscritto alle parti interessate la propria decisione.

Art. 51 I probiviri devono definire le pendenze nel termine di novanta giorni dalla ricezione delle denunce, salvo proroga motivata, dandone comunicazione agli interessati .

Art. 52 Le riunioni del Collegio dei Probiviri debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal presidente del Collegio e dagli altri membri.

Art. 53 Le sanzioni che potranno essere irrogate sono:

- il richiamo;
- la perdita delle cariche sociali;
- la sospensione temporanea dall'associazione;
- l'esclusione definitiva.

NORME FINALI

Art. 54 Lo scioglimento dell'Associazione A.V.O.PRO.RI.T. può avvenire:

- a) per raggiungimento degli scopi statuari;
- b) per decorrenza dei termini;
- c) per scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci ai sensi del presente Statuto.

Art. 55 Nel caso di scioglimento l'assemblea nominerà un liquidatore che provvederà a versare l'eventuale residuo di liquidazione ad

un'altra associazione di volontariato che verrà stabilita nel corso della assemblea che sancirà la messa in liquidazione della associazione.

Art. 56 Il presente statuto, composto da 58 articoli, integra l'atto costitutivo dell'associazione ed è fatto obbligo ad ogni iscritto la sua osservanza.

Ogni socio dovrà inoltre rispettare eventuali regolamenti interni successivamente emanati.

Art. 57 Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

Eventuali rimborsi di spese documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti, saranno rimborsate dal Consiglio Direttivo.

Art. 58 Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile in quanto applicabili, nonché alle leggi speciali in materia.

F:ti: Foggi Enrico - Bernardo Borri, Notaio

Registrato a Parma il 2/10/06... al N. 5042.....

con € comprese €

per trascriz.

Copia conforme all'originale, su richiesta delle (2) 100%

che si rilascia in carta libera per gli atti di cui alla legge a

"A.VO. PRO. RI. T.

questo giorno,

IL NOTAIO

